



## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- con la deliberazione di Giunta Comunale - ID n. 156 del 22/10/2020 – è stata approvata la nuova struttura organizzativa del Comune di Reggio Emilia;
- con decreto del Sindaco - PG n. 174344 del 29/10/2020 - è stato attribuito all'Ing. David Zilioli, la responsabilità di direzione del Servizio Progettazioni Complesse Reti e Infrastrutture;
- con la deliberazione di Giunta Comunale - ID n.13 del 04/02/2021 – è stato adottato lo “Schema Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 ed elenco annuale dei lavori, riferito all'anno 2021;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 08/04/2021 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021 - 2023 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 16/04/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione risorse finanziarie 2021/23 per macro obiettivi e allegati;
- con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2021;

### Visti:

- l'art. 194 del TUEL dispone al comma 1 lett. a):
  1. *Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*
    - a) *sentenze esecutive;*
    - ..omissis..**
- l' art. 47 del vigente regolamento di contabilità dispone in caso di “Riconoscimento dei debiti fuori bilancio” al comma 2:

*“2. L'adozione della proposta consiliare di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio è di competenza del Responsabile del servizio al quale è riconducibile il sorgere del debito. La proposta è corredata da una relazione che evidenzia, in particolare, la natura del debito e i fatti che lo hanno originato, le ragioni giuridiche che stanno alla base della sua legittimità e la documentazione eventualmente acquisita. La relazione indica anche le risorse finanziarie a copertura delle spese ed eventualmente formula un piano di rateizzazione. In carenza della copertura finanziaria può essere attivata la procedura a salvaguardia degli equilibri di bilancio...”;*

- il medesimo articolo dispone al comma 4:

*“4. Le proposte di deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio devono obbligatoriamente essere corredate del preventivo parere dell'organo di revisione ed essere trasmesse alla competente Procura regionale della Corte dei conti. A tale adempimento provvede il Segretario generale entro 30 giorni a decorrere dalla data di adozione della relativa deliberazione...”;*

**Considerato che:**

— la dottrina e la giurisprudenza contabile (Ministero dell'Interno e Osservatorio sulla finanza locale) concordano nel ritenere che il debito fuori bilancio sia “...un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di danaro che grava sull'ente (.....) assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli Enti Locali...” (Ministero dell'Interno F.L. 21/1993);

— il debito fuori bilancio si configura, pertanto, come un'obbligazione perfezionatasi nell'ordinamento civilistico indipendentemente da una specifica previsione di bilancio, in violazione delle norme che disciplinano il procedimento di spesa, e che sussiste pur in assenza di specifico impegno contabile;

— l'art. 194 del T.U.E.L. n. 267/2000 individua quali debiti fuori bilancio riconoscibili dall'ente locale quelli espressamente enunciati in una elencazione, ritenuta tassativa nel Principio contabile n.2 nel testo approvato dall'Osservatorio per la finanza locale del Ministero dell'Interno il 18/11/2008, e che comprende le sentenze esecutive;

**Dato atto che** i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

— della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;

— della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;

— della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

**Considerato che** la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 TUEL :

— costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a

ciascun debito, evidenzi le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

— ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

— il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

— nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

— diversamente dalle ultime indicazioni dei giudici contabili sulla possibilità del pagamento dei debiti fuori bilancio originati da sentenze esecutive prima del loro formale riconoscimento in consiglio comunale, la Sezione delle Autonomie, con la delibera n. 4/2018, indica che il riconoscimento e la copertura finanziaria del debito fuori bilancio spetti, in via esclusiva e non delegabile, al solo Consiglio Comunale;

— con il D.lgs. 118/2011 il relativo principio applicato n. 4/2 ha formalizzato i criteri per una corretta contabilizzazione dei debiti fuori bilancio riconosciuti, stabilendo che essi vanno sempre imputati all'esercizio di scadenza, anche se riconosciuti successivamente alla chiusura dell'esercizio e rilevati in sede di rendiconto, mediante correlata riduzione del risultato di amministrazione;

**Dato atto che:**

— al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

— il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

— il riferimento alle sole sentenze esecutive è giustificato nel ritenere in esse già perfezionato l'obbligo di pagare, in conseguenza dell'esecutività delle stesse e che per questo il debito nascente da sentenza esecutiva si distingue da tutte le altre ipotesi previste dall'art. 194 succitato, in quanto si impone all'ente in forza di una statuizione giudiziale che contiene in sé il riconoscimento della sua legittimità;

— ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

### **Richiamati:**

- l'atto di citazione notificato in data 16/2/2015 ed acquisito al n. 5741/2015 di P.G., con il quale la ditta L.C.C. Costruzioni S.r.l. conveniva il Comune avanti al Tribunale di Reggio Emilia per ottenere la dichiarazione di nullità, inesistenza o illegittimità del provvedimento dirigenziale n. 43694/2014 di P.G. che aveva disposto la risoluzione del contratto di appalto stipulato in data 15/9/2010 per la realizzazione dei lavori di riqualificazione urbana del quartiere "Compagnoni – Fenulli II, III e IV stralcio", con conseguente condanna dell'Ente al pagamento di somme per un importo complessivo di € 3.019.690,26, oltre ad un risarcimento dei danni da quantificarsi in corso di causa;

- la deliberazione n. 86 ID del 05/05/2015 con la quale la Giunta Comunale autorizzazione a resistere in giudizio;

- la sentenza n. 754/2020, pubblicata in data 21/7/20020 (allegato non pubblicabile), che definiva il giudizio di cui sopra - iscritto al n. 806/15 R.G. - in parte rigettando le richieste della società attrice e in parte accogliendone le pretese; in particolare: "Il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese o assorbite, così provvede:

1) rigetta le domande proposte dalla parte attrice L.C.C. COSTRUZIONI S.r.l. ai punti I) e II), III) e V) delle conclusioni rassegnate;

2) accerta e dichiara la legittimità della risoluzione del contratto di appalto di cui è causa disposta dal Comune di Reggio Emilia;

3) accerta e dichiara che il credito della parte attrice L.C.C. COSTRUZIONI S.r.l. a titolo di compenso per i lavori eseguiti ammonta ad € 1.674.764,42;

4) accerta e dichiara che il credito del convenuto Comune di Reggio Emilia a titolo di risarcimento del danno ammonta ad € 64.289,40;

5) dichiara la compensazione fra i rispettivi crediti e, per l'effetto, in parziale accoglimento della domanda attorea formulata al punto IV) delle conclusioni rassegnate, condanna il Comune di

Reggio Emilia al pagamento, in favore di L.C.C. Costruzioni Srl, della somma di € 1.610.475,02, oltre agli interessi legali dalla domanda (12.02.2015) al saldo;

6) dichiara compensate le spese di lite tra le parti;

7) pone in via definitiva le spese di CTU, già liquidate con separato decreto del 03.10.2019, per metà a carico di parte attrice e per la restante metà a carico del convenuto.”

**Atteso che:**

— attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incumbente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio;

**Rilevato, pertanto, che:**

— la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, poiché il vigente testo del c.p.c. all'art. 282, definisce la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva tra le parti, discendendone la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio;

— nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;

— la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;

Richiamata l'ordinanza della Corte di appello di Bologna n. RG 1428/2020 di accoglimento dell'istanza di sospensiva della sentenza di primo grado sopra richiamata;

Dato atto che il riconoscimento del debito fuori bilancio risponde in ogni caso al requisito di carattere prudenziale nella gestione contabile del bilancio dell'ente, in attesa dell'esito del secondo grado di giudizio e non costituisce in nessun caso acquiescenza del giudicato;

**Vista:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 225 del 30/11/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale venivano stanziati le risorse necessarie per la sentenza in oggetto;
- la determina dirigenziale – RUD n. 1363 del 23/12/2020 – con la quale:
  - si è preso atto della sentenza n.754/2020, emessa dal Tribunale di Reggio Emilia;
  - è stato dato atto, che la determinazione sopra richiamata non comporta di per sé acquiescenza, né fa venir meno l'interesse dell'Ente all'appello contro la sentenza stessa, trattandosi di mera ottemperanza ad un ordine giudiziale provvisoriamente esecutivo;
- si è provveduto con la prenotazione dell'impegno pari ad euro 1.610.475,02 (IVA compresa), al Capitolo n. 41150/25 - denominato "Riconoscimento a seguito sentenza di corrispettivo ditta LCC per lavori del PRU Quartiere Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio (applicaz. Quota accantonamenti da Fondo Accordi Bonari e contenzioso Ris. Amm.ne 2019 veggasi E) - alla Missione 08 – Programma 02, Titolo 02, codice del piano dei conti integrato 2.02.01.09.001 del Bilancio 2020–2022 Annualità 2020, del PEG 2020 Codice Progetto: V\_28001, CUP J89C07000010007, centro di costo 0123 (impegni n. 2021/2319; 2021/2320; 2021/2321 e 2021/2327);

**Visti:**

- il parere obbligatorio del Collegio dei Revisori, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
- l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma dove si prevede, tra l'altro, che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio
- il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- il parere allegato alla presente proposta di provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 di regolarità tecnica del Dirigente del servizio progettazioni complesse, reti e infrastrutture ;
- il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000 allegato alla presente proposta di provvedimento del Dirigente del Servizio Finanziario.
- l'art. 47 del Regolamento comunale di contabilità delib. di CC n.140/2018;

Visto l'esito della votazione riportata nell'allegato prospetto;

## DELIBERA

- a) **di richiamare** le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
- b) **di riconoscere** ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio riferito alle spese di giudizio a favore di omissis pari all'importo complessivo così ammontante:

- quanto a Euro 1.610.475,02 a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti;
- quanto a Euro 30.494,02 a titolo di interessi;

TOTALE DEBITO FUORI BILANCIO EURO 1.640.969,04

derivante da sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 754/2020 pubblicata in data 21/07/2020.

- c) **di dare atto che:**

- con determinazione dirigenziale - R.U.D. n. 1363/2020 - si è provveduto alla prenotazione dell'impegno pari ad euro 1.610.475,02 (IVA compresa), al Capitolo n. 41150/25 - denominato "Riconoscimento a seguito sentenza di corrispettivo ditta LCC per lavori del PRU Quartiere Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio (applicaz. Quota accantonamenti da Fondo Accordi Bonari e contenzioso Ris. Amm.ne 2019 veggasi E) - alla Missione 08 – Programma 02, Titolo 02, codice del piano dei conti integrato 2.02.01.09.001 del Bilancio 2020–2022 Annualità 2020, del PEG 2020 Codice Progetto: V\_28001, CUP J89C07000010007, centro di costo 0123 (impegni n. 2021/2319; 2021/2320; 2021/2321 e 2021/2327);

- mentre la quota dovuta ad interessi trova finanziamento nel bilancio di previsione annualità 2021 alla missione1 programma 3 piano finanziario [1.07.06.02.00](#);

- d) **di prendere atto che**, sussistendone le ragioni, l'Amministrazione ha già proceduto in appello nelle sedi competenti dal momento che il presente atto non costituisce acquiescenza alla Sentenza;
- e) **di trasmettere** agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 289/2002 nonché 47 del vigente regolamento di contabilità,
- f) **di incaricare** i competenti dirigenti dell'esecuzione della presente deliberazione.

Inoltre,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Ritenuto che** ricorrono particolari motivi di urgenza al fine di consentire le ordinarie attività dell'Ente, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Dlgs. 267/2000, dichiara immediatamente eseguibile la suesposta deliberazione, come da votazione riportata nell'allegato prospetto

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

**IORI Matteo**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**GANDELLINI Dr. Stefano**